



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

AIGA SEZIONE DI CALTAGIRONE

CAMERA PENALE DI CALTAGIRONE

Oggetto: <u>ammissione</u> al Patrocinio a Spese dello Stato - <u>emissione del decreto di liquidazione</u> delle somme e delle spese spettanti ai difensori dei soggetti ammessi al beneficio a spese dello Stato e dei difensori nominati d'ufficio ex artt. 82, 83,116 e 117 DPR 30 maggio 2002 n.115. — <u>Revisione Protocollo</u> per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al p.s.s., degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto, nonchè dei c.d. insolvibili

La presente, di concerto tra il Sig. Presidente del Tribunale di Caltagirone, AIGA sezione di Caltagirone e Camera Penale di Caltagirone, al fine di concordare alcuni criteri da seguire nell'elaborazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, nelle tempistiche di emissione del decreto di ammissione, nonché al fine di rivedere di comune accordo il protocollo relativo alle somme che vengono liquidate ai difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato.

In particolare, si conviene quanto segue:

in ordine all'istanza di ammissione al p.s.s. è già prevista la presentazione da parte degli avvocati di istanze di ammissione al gratuito patrocinio e di liquidazione compensi con modulistica uniforme e standardizzata, così da rendere più agevole per il singolo Giudice l'emissione sia del decreto di ammissione che del decreto di liquidazione compensi con il mero riscontro dei requisiti richiesti per l'ammissione e dell'importo indicato rispetto a quello previsto dal Protocollo per la fase di cui si chiede la liquidazione. Lo stesso Protocollo ha previsto dei compensi standardizzati relativi alle fasi e alle tipologie di procedimenti trattati. Si ribadisce che la documentazione necessaria da allegare al fine di poter accedere al beneficio è rappresentata dalla dichiarazione dei redditi del soggetto istante. In mancanza di dichiarazione dei redditi si procederà ad allegare l'isee;

- in ordine alla tempistica relativa all'ammissione al gratuito patrocinio da parte del
 Decidente, dal momento in cui il difensore viene investito del mandato difensivo e deposita
 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato a quello in cui il Giudice
 competente emette il relativo decreto di ammissione deve trascorrere un periodo di tempo
 non superiore a 30 giorni;
- in ordine alla <u>liquidazione</u>, la stessa deve essere effettuata dal Giudice competente al momento in cui viene emesso il <u>dispositivo della sentenza</u>;
- in ordine alla <u>liquidazione relativa alle istanze depositate fuori udienza</u>, la stessa deve essere effettuata dal Giudice competente <u>entro 30 giorni dal momento in cui riceve la relativa</u> istanza di liquidazione;
- in ordine alle <u>istanze di liquidazione presentate dai difensori di ufficio dei non abbienti</u>, le stesse deve essere provvedute dal Giudice competente <u>entro 30 giorni dal momento in cui il</u> Giudice riceve la relativa istanza di liquidazione;
- in ordine ai parametri relativi alla liquidazione, di seguito si riportano le tabelle standardizzate per autorità giudiziaria:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1.Processi che si concludono sostanzialmente in **atti predibattimentali** ai sensi dell' art. 129 c.p.p. (ad esempio, prescrizione, oblazione, mancanza o remissione di querela):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002 Totale: €.780,00, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e Cassa Avvocati.

2. Applicazione pena ex art. 444 e ss. c.p.p.:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.800,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

3. Processi definiti nelle forme del **rito abbreviato**:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.1.250,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

4. Processi definiti nelle forme del **rito abbreviato condizionato**:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002 **Totale: €.1.500,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

N.B. Poiché, nei casi di giudizio direttissimo, l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene di norma in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei

termini di cui sopra non sarà depositata in udienza, ma successivamente in cancelleria.

5. Processi dibattimentali con **istruttoria semplice fino a tre udienze** (ad esempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio: già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.1.600,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

6. Processi dibattimentali più complessi, oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €. 2.100,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

7. **Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p.** (da liquidare al momento della definizione del processo):

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.600,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
N.B.

- A) Nei processi con parte civile, il difensore della p.c. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di 250,00; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.
- B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

8. Applicazione pena ex art. 444 c.p.p. innanzi al Collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €. 1.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

9. Eventuale **giudizio abbreviato** innanzi al Collegio:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002 **Totale: €.1.500,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

- 10. Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre udienze (ad esempio, una udienza di cd. distribuzione e due udienze), escluse soltanto le udienze di mero rinvio: già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 Totale: €. 2.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 11. Procesși dibattimentali più complessi oltre le tre udienze fino ad un massimo di cinque, escluse soltanto le udienze di mero rinvio: già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 Totale: €.2.400,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 13. **Processo sospeso ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2**, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo):
- già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002 **Totale: €.700,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
 N.B.
- A) Nei processi con parte civile, il difensore di parte civile ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di E.300,003; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.
- B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

- 14. **Processo definito in una sola udienza** (ad es., udienza preliminare, escluse le udienze di mero rinvio):
- già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002 **Totale:** €. **1.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 15. **Processi con istruttoria semplice e giudizi abbreviati** (fino a tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):
- già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.1.300,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

- 16. Processi più complessi e giudizi abbreviati più complessi (oltre le tre udienze fino ad un massimo di quattro, escluse soltanto le udienze di mero rinvio): già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 Totale: €.1.800,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.
- 17. **Processo definito sentenza di applicazione della pena** con (un'udienza), anche da immediato: già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €. 1.200,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 18. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente ammesso al beneficio) già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 Totale: €.1.100,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 19. **Opposizione alla richiesta di archiviazione** (per il non opponente ammesso al beneficio): già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 20. **Processi sospesi ai sensi dell'art.420 quater, comma 2**, c.p.p. (da liquidare al momento della definizione del processo): già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.RR. 115/2002 **Totale: €.700,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

INDAGINI PRELIMINARI

- 21. **Sole indagini preliminari senza udienza** (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti): già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.400,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati
- 22. **Sole indagini preliminari senza udienza, oltre interrogatorio** (ad esempio studio della controversia; sessioni in studio can il cliente, accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM esame degli atti; interrogatorio):
- già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.750,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

- A) Nei processi con persona offesa, il difensore della p.o. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche l'importo di €300,00 solo in caso di attività che implicano una sua effettiva partecipazione all'attività; il difensore dell'imputato ammesso al beneficio applicherà in questo caso alla nota un aumento complessivo del 30%.
- B) Nei processi con istanza cautelare o con convalida d'arresto o fermo, salvi i procedimenti innanzi al tribunale per il riesame oggetto di separata determinazione, il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 30%.
- C) In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore introdurrà in nota anche l'importo di E.250,00.

MESSA ALLA PROVA

26. Qualunque sia l'autorità investita e/o la fase del procedimento:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002 Totale: €. 1.000,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

INCIDENTE DI ESECUZIONE Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

27. Incidente di esecuzione con fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 **Totale: €.900,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

28. Incidente di esecuzione senza fissazione udienza:

già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 15/2002 **Totale: €.600,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati

ATTIVITÀ INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

29. **Udienze di pubblica udienza e camerali**, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002, riconoscere al difensore la somma di € **2.800**, oltre spese non imponibili documentate, rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati;

Le linee guida si applicano solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione, anche per l'espletamento di attività difensiva conclusasi in data antecedente alla sottoscrizione delle stesse, in relazione all' attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.L.1 Spese di Giustizia)

imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.I.1 S.G.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.I.1 S.G.).

Per le istanze di liquidazione già proposte, prima della sottoscrizione del presente documento, il difensore potrà integrare le stesse con specifica richiesta di applicazione delle linee guida.

Nel caso suddetto il decreto di liquidazione sarà notificato nel più breve tempo possibile al difensore a mezzo PEC

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Per quanto riguarda le istanze di liquidazione relative a procedimenti innanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, il difensore proporrà l'istanza, al Giudice competente, dopo il deposito dell'ordinanza emessa dal Giudice del riesame allegando copia dell'atto d'impugnazione, del verbale d'udienza e dell'ordinanza che decide la fase.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna ad allegare copia del decreto di irreperibilità.

VARIABILI IN AUMENTO

I seguenti valori si applicano in aggiunta a quelli indicati nella tabella base, in presenza dei fattori di seguito indicati:

- 1) indennità di trasferta aumento forfettario: €.100,00
- 2) nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art 51 CPP si applicherà un aumento pari al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base;
- 3) pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento pari al 30% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

Caltagirone, lì

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone

Il Presidente dell'AIGA Sezione Caltagirone Caltagirone Il Presidente della Camera Penale di